



COMUNE DI PARTANNA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Città d'Arte e Turistica

COPIA

SINDACO

Oggetto:	Nomina della Giunta Comunale ed individuazione del Vice-Sindaco a seguito delle elezioni del 28 e 29 maggio 2023 - Modifica e Sostituzione Determina Sindacale n. 17 del 14.06.2023.
-----------------	--

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 18 del 16-06-2023

Il Sindaco

Premesso che:

in data 28 e 29 maggio 2023 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale;

a seguito delle suddette elezioni il Presidente dell'Ufficio Centrale Elettorale in data 30.05.2023 ha proceduto alla proclamazione del Sindaco;

VISTO l'art. 12, comma 1, della L.r. n.7/1992 e ss.mm.ii., il quale prevede che il Sindaco eletto nomina la Giunta, comprendendo anche gli Assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco;

CONSIDERATO che il Sindaco proclamato eletto procede alla nomina degli assessori ai sensi dell'art.12 della L.R. 7/1992 e smi;

VISTO l'art. 1, della L.R. 3 aprile 2019, n. 3, rubricato "Composizione della Giunta comunale", con cui il legislatore regionale ha reintrodotta il concetto di "numero massimo di assessori" che compongono la Giunta comunale ed ha rimodulato le fasce demografiche di riferimento;

PRESO ATTO che il richiamato art. 1 della L.R. n. 3/2019, modificando l'art. 33 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che al primo comma stabilisce che la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, precisando –

per quanto qui rileva e tenuto conto della modifica apportata con la Legge Regionale n. 13 del 25.05.2022 – che nei comuni con popolazione superiore a 5.001 e fino a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque;

VISTO, altresì, il comma 2 del richiamato art. 1 secondo cui i comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento legale del 2021, giusto D.P.R. 20 gennaio 2023 in G.U.R.I. n.53 – supplemento ordinario n.10 – del 3 marzo 2023, secondo cui la popolazione residente a Partanna ammonta a n. 9.932 abitanti;

DATO ATTO di poter procedere alla nomina della giunta composta da massimo n. 5 componenti, oltre al Sindaco che la presiede;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 7/1992, come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 26/1993 e dall'art. 8, comma 1, della L.R. 35/1997, la scelta degli assessori deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco;

VISTO l'art. 4 della legge regionale n. 06 del 05.04.2011 che ha stabilito la compatibilità delle cariche di componente della giunta con quella di consigliere comunale, con il limite della metà dei componenti dell'organo esecutivo collegiale, e l'obbligo di opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite, entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 12 della l.r. 7/1992;

VISTO, altresì, l'art. 4 della l.r. 6/2011 che ha previsto l'obbligo della rappresentanza di entrambi i generi in seno alla giunta, il quale risulta assolto – secondo i chiarimenti forniti con la circolare dell'Assessorato regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica n. 06 del 12.3.2012- con la presenza di almeno un componente di genere diverso;

VISTA la circolare dell'Assessorato regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica n. 6 del 18.05.2023;

RITENUTO opportuno assicurare uno stretto coordinamento tra l'organo esecutivo collegiale ed il consiglio comunale, tenendo conto del risultato elettorale della lista collegata al sindaco risultato eletto;

ATTESO che i soggetti individuati quali componenti della giunta non incorrono nel divieto di assumere la carica di assessore previsto dall'art. della l.r. 6/2011, non intrattenendo rapporti di coniugio, o di ascendenza e discendenza, né di parentela e affinità sino al secondo grado con il sindaco, con i consiglieri comunali proclamati eletti e con gli altri componenti della giunta;

RITENUTO di dover nominare il vice sindaco, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 della l.r. 7/1992, rinviando ad un successivo provvedimento l'assegnazione delle deleghe agli assessori;

VISTO l'art. 33 della L.r. 142/90, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L.r. n. 48/1991 e ss.mm.ii., e sostituito dall'art. 1 della L.r. n. 22/2008, così come modificato dall'art.1, comma 2, lett. b) L.R. n. 11/2015, e modificato dall'art. 13 comma 3 della l.r. n. 13 del 25.05.2023, che prevede che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero massimo cinque Assessori nei comuni da 5.001 a 30.000 abitanti;

VISTO l'art. 4, comma 3, della L.r. n. 6/2011 il quale prevede che la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi;

VISTO il Testo coordinato della legge regionale relativo all'ordinamento degli Enti locali;

VISTO lo Statuto comunale;

DETERMINA

1) Di Nominare Assessori comunali, componenti della Giunta Comunale i seguenti Signori:

1	BATTAGLIA VALERIA , nata a ERICE (TP) il 22/06/1982, residente a Partanna (TP) in via Vespri, 44 la quale assume le funzioni di Vice-Sindaco
2	DE GENNARO CRESCENTI ROBERTO , nato a Palermo (PA) il 18/11/1991, residente a Partanna (TP) in Via Libertà 57
3	TRIOLO FILIPPO , nato a Castelvetro (TP) il 10.10.1990 e residente in Partanna Via dei Normanni 9
4	ATRIA FILIPPO MASSIMILIANO , nato a Castelvetro (TP) il 18.08.1971 e residente in Partanna Via Palermo n. 204

DISPONE

che gli assessori nominati, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni prestino giuramento innanzi al Segretario Comunale secondo la formula di cui all'art. 45 dell'OREELL e depositino una dichiarazione di insussistenza di ipotesi ostative all'esercizio della carica o di incompatibilità all'assunzione della stessa, secondo la normativa vigente e rimuovano eventuali cause di incompatibilità nei termini di legge.

la presente determina è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r.7/2012.

DEMANDA

alla segreteria per le comunicazioni previste dalla legge, ivi compresa la comunicazione, entro 10 giorni dall'insediamento della giunta al consiglio comunale, che potrà esprimere formalmente le proprie valutazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 7/1992, e per le verifiche previste sulle dichiarazioni presentate dagli assessori, e le pubblicazioni dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e smi.

Il Sindaco

f.to FRANCESCO LI VIGNI

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 18 del 16-06-2023, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal **16-06-2023**.

N. Reg. Albo: **1062**

Partanna, 16-06-2023

Il Sindaco

f.to FRANCESCO LI VIGNI